



Comune di Capaccio
(Provincia di Salerno)

Corso Vittorio Emanuele, 84047 Capaccio (SA)

Ordinanza n° 149 del 02 OTT. 2015

Oggetto: Pulizia e manutenzione di fossi, ripe in materia di condotta delle acque e di canali artificiali nel territorio di Capaccio.

IL SINDACO

Visto che tra i compiti istituzionali del Sindaco, in qualità di autorità locale di protezione civile, rientra la salvaguardia della pubblica incolumità quindi la tutela del territorio e la prevenzione dai rischi, fra cui quello idrogeologico, in concorso con tutti gli Enti aventi competenze in materia;

Considerato che il territorio del Comune di Capaccio risulta particolarmente vulnerabile ai rischi derivanti da fenomeni meteorologici intensi e/o persistenti durante tutto l'anno ed in particolare nel periodo compreso fra l'autunno e la primavera, con conseguenti possibili allagamenti, con pericolo di grave pregiudizio per la viabilità e la sicurezza di persone e cose;

Dato atto che la vulnerabilità del territorio è spesso aggravata dalla inadeguata gestione e dalla scarsa o assente manutenzione dei fondi rustici, di quelli limitrofi alle strade o delle aree di pertinenza di fabbricati le cui acque superficiali, molte volte non adeguatamente regimate e correttamente convogliate, in occasione di precipitazioni piovose defluiscono liberamente trasportando vegetazione e detriti, ostruendo le vie di normale deflusso delle acque, provocando allagamenti e fenomeni di instabilità con smottamenti di terreno, determinando pertanto conseguenti disagi e situazioni potenzialmente pericolose;

Che al fine di prevenire il rischio idrogeologico nel territorio, tipicamente soggetto ad allagamenti, occorre garantire un corretto deflusso e smaltimento delle acque tramite la realizzazione di idonea rete di regimazione, e che tutti gli scarichi delle acque meteoriche in superficie devono essere correttamente convogliati tramite idonei sistemi verso tombinamenti, fossi stradali o nella rete idrografica naturale, comunque sempre allontanate in maniera controllata;

Considerato che non tutti i proprietari ed i conduttori di terreni prospicienti aree pubbliche o di pubblico passaggio provvedono ad una adeguata manutenzione del verde, delle ripe e dei canali di scolo delle acque meteoriche nei propri fondi;

Valutata la necessità di provvedere, con periodicità, da parte dei proprietari, alla manutenzione dei suoli di proprietà privata, agricoli e urbanizzati, ivi compresi i fossi costituenti il reticolo idraulico secondario (con esclusione di quelli demaniali, comunali o classificati acque pubbliche, la cui manutenzione compete all'ANAS, alla Regione, alla Provincia, al Comune o al Consorzio di Bonifica costituito), le opere di regimazione delle acque meteoriche (fognature e canali di scolo), ivi compresi i fossi laterali delle strade comunali e/o vicinali, di proprietà privata, nonché alla rimozione di qualsiasi ostacolo, comprese eventuali frane, allo scopo di mantenere il regime di scolo delle acque onde evitare danni al sistema viario e idraulico del territorio comunale e pregiudizio a cose o persone derivanti dagli straripamenti delle acque non opportunamente canalizzate;

Visto gli articoli dal 29 al 33 del D. Lgs. 30/04/1992, n.285 (Codice della Strada), impongono di eseguire opere finalizzate alla completa ripulitura dei fossi dalle erbe e da qualsiasi ostacolo e impedimento, di provvedere alla pulizia ed all'esecuzione di lavori su fossi di scolo finalizzati ad impedire ristagni o rallentamenti, nonché alla pulizia dei tratti intubati di tombini e pon-

ticelli dei passi carrabili con eventuale sostituzione delle opere che presentano sezione idraulica insufficiente a smaltire la portata del fosso;

Ritenuto che ai sensi dell'art.12 del R.D. n. 523 del 25.07.1904 i proprietari di fondi laterali alle strade comunali e rurali e tutti i proprietari frontisti di fossi, rii e corsi d'acqua in genere devono provvedere alla esecuzione delle opere di tutela del territorio;

Visto gli artt. 913, 915, 916, 917, 1090 e 1091 del Codice Civile dispongono in merito allo scolo delle acque, alla riparazione di sponde ed argini, alla rimozione degli ingombri in fossi, colatoi e altri alvei ed alle spese di riparazione, costruzione o rimozione degli argini, nonché alla manutenzione dei canali;

Ravvisata la necessità di adottare un'ordinanza estesa all'intero territorio comunale che prescriva l'esecuzione da parte dei proprietari frontisti di interventi manutentori atti ad evitare situazioni di allagamento, di mancato deflusso delle acque e degli scarichi;

Dato atto che la presente ordinanza è rivolta ad una generalità di persone e che pertanto non è necessaria la previa comunicazione di avvio del procedimento ex art: 7, L. 241/1990;

Richiamate le precedenti ordinanze, ed in particolare:

1. l'Ordinanza AREA IV Pianificazione e Tutela del Territorio n. 274 del 24/10/2012, con cui sono state date disposizioni al Consorzio di Bonifica di Paestum - Sinistra Sele, con sede in Via Magna Graecia, 341 - Capaccio Scalo (SA), per l'attuazione dei provvedimenti di propria competenza, finalizzati alla eliminazione di eventuali situazioni di pericolo per conseguire un miglioramento delle condizioni di sicurezza in caso di criticità o situazioni emergenziali che dovessero verificarsi.
2. l'Ordinanza Sindacale n° 64 del 09 maggio 2014, avente come oggetto: Pulizia e manutenzione di terreni, ripe fossi e canali.

Visto il vigente Regolamento Comunale "Servizio Integrato Gestione Rifiuti", in particolare, l'art. 26, che obbliga i proprietari di terreni incolti alla pulizia degli stessi, da ogni residuo vegetale o da qualsiasi materiale che possa favorire l'innescio di incendi e la propagazione del fuoco;

Visto il Regolamento di Polizia Urbana per il decoro della città e la sicurezza dei cittadini, che all'art. 9 comma 7) obbliga i proprietari, gli affittuari ed a tutti coloro che hanno un diritto reale di godimento sui terreni, nonché i loro detentori a qualsiasi titolo, che sono ubicati in un agglomerato urbano, nelle vicinanze di fabbricati, a fronte di strade o adiacenti ad aree pubbliche, devono assicurare una idonea condizione igienico sanitaria e di decoro urbano degli stessi, evitando di lasciarli incolti ed infesti da vegetazione spontanea. In particolare devono provvedere al taglio periodico dell'erba (o altro tipo di vegetazione spontanea) che non dovrà superare i 20 cm dal piano di campagna ai fini di decoro che per scongiurare il pericolo incendi;

Visto l'Art. 29 - Piantagioni e siepi, l'Art. 30 - Fabbricati, muri e opere di sostegno (in particolare il comma 4), l'Art. 31 - Manutenzione delle ripe, e l'Art. 32 - condotta delle acque del D. Lgvo nr. 285/1992 "Nuovo Codice della Strada";

Visto il Regio Decreto 25 luglio 1904, n. 523 Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie.

Visto il Decreto Legislativo 03/04/2006 n. 152 "Norme in materia ambientale" e smi;

Visto il Testo Unico sull'ordinamento degli Enti Locali, approvato con D. Lgvo nr. 267 del 18/08/2000 e succ. mm.ii, in particolare gli artt. 50 e 54;

ORDINA

Ai proprietari o conduttori di terreni frontisti di strade comunali e/o vicinali e di fondi agricoli in genere e, comunque, a tutti i proprietari di terreni a qualsiasi uso destinati ed a coloro che per patto contrattuale siano a qualunque titolo conduttori o fruitori degli stessi, a provvedere ciclicamente:

1. a provvedere al taglio dell'erba, alla cura della vegetazione ed al taglio delle radici, dei rami e delle siepi prospicienti o che aggettano su aree pubbliche o di pubblico passaggio o che provocano danno alle medesime, rimuovendo il materiale di sfalcio ed i rifiuti eventualmente presenti e verificando che sia garantita la corretta visibilità della sede stradale.
2. a mantenere le siepi in modo da non restringere o danneggiare la strada, a tagliare i rami delle piante che si protendono oltre il confine stradale che nascondono o compromettono la leggibilità della segnaletica dalla distanza ed angolazione necessaria;
3. a rimuovere, nel più breve tempo possibile, gli alberi piantati in terreni laterali o le ramaglie di qualsiasi specie e dimensione che per effetto di intemperie o per qualsiasi altra causa vengano a cadere sul piano stradale;
4. a rispettare la distanza dal confine stradale, fuori dai centri abitati, per impiantare alberi lateralmente alla strada, che non può essere inferiore alla massima altezza raggiungibile per ciascun tipo di essenza a completamento del ciclo vegetativo e comunque non inferiore a 6 metri; la distanza per impiantare lateralmente alle strade siepi vive, anche a carattere stagionale, tenute ad altezza non superiore ad 1 metro non può essere inferiore ad 1 metro;
5. alla completa ripulitura dei fossi dalle erbe e da qualsiasi ostacolo e impedimento;
6. alla sagomatura, a giusta misura, della sezione dei fossi di scolo con quote adeguate alla portata di acqua che devono smaltire, con particolare attenzione al livello di scorrimento, in maniera tale da impedire ristagni o rallentamenti;
7. A ripulire, nei tratti intubati, i tombini ed i ponticelli dei passi carrabili con eventuale sostituzione delle opere che presentano sezione idraulica insufficiente a smaltire la portata del fosso;
8. alla rimozione tempestiva di tutto il materiale delle operazioni di cui sopra nelle forme previste dalla legge;
9. nel caso che, durante le lavorazioni agricole, dovesse essere ostruito un fosso o canale posto al confine della proprietà, a ripristinare immediatamente il regolare deflusso dello stesso;
10. a mantenere i fossi ed i canali presenti lungo le strade private e pubbliche, quelli all'interno delle proprietà, quelli in confine tra proprietà private, per i quali è stabilito il divieto di eliminazione senza che sia predisposto adeguato sistema scolante alternativo al fosso o scolo soppresso, valutato favorevolmente dal competente Ufficio Comunale;

Tali interventi dovranno essere effettuati periodicamente in modo da garantire la perfetta pulizia ed efficienza idraulica degli scoli e delle opere idrauliche connesse.

Che è assolutamente vietato:

1. procedere alla pulizia attraverso l'incendio della vegetazione e l'uso di prodotti chimici diserbanti e dissecanti;
2. rimuovere le ceppaie degli alberi che sostengono le sponde dei corsi d'acqua;
3. che il materiale proveniente dalla pulitura degli scoli, deve essere rimosso a cura e spese degli interessati come normale pratica agronomica di manutenzione dei fossi di scolo, contestualmente alla realizzazione dei lavori e consegnata in discarica autorizzata, ovvero smaltito secondo le normative in vigore;

AVVERTE

Che, ferma restando l'applicazione delle sanzioni penali ed amministrative previste da leggi e regolamenti vigenti, la violazione della presente ordinanza comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 25,00 a euro 500,00, in applicazione dei limiti edittali stabiliti per le violazioni alle ordinanze comunali dall'articolo 7-bis del D.Lgs. n. 267/2000;

Tutti coloro che hanno l'obbligo giuridico di provvedere a quanto sopra descritto che, qualora non dovessero adempiere all'esecuzione dei lavori necessari, gli stessi potranno essere eseguiti

d'ufficio e le relative spese saranno poste a carico degli inadempienti, oltre alle sanzioni di legge.

Qualsiasi danno dovesse verificarsi a causa del mancato adempimento dei lavori descritti nella presente ordinanza sarà direttamente posto a carico degli inadempienti, unitamente a tutte le spese che verranno sostenute in merito da questa Amministrazione;

DISPONE

Che il presente provvedimento sia notificato e/o inviato:

1. Al Responsabile del Coordinamento Area I – Servizio ecologia e agricoltura del Comune di Capaccio;
2. Al Responsabile del Coordinamento Area IV – Pianificazione -Patrimonio del Comune di Capaccio;
3. Al Responsabile del Coordinamento Area V – Gestione Territorio del Comune di Capaccio;
4. Al Responsabile del Coordinamento Area VI – LL.PP. del Comune di Capaccio;
5. Al Responsabile del Coordinamento Area VII - Polizia Municipale Territoriale del Comune di Capaccio;
6. Al Responsabile del Servizio di Protezione Civile e Manutenzioni del Comune di Capaccio.
7. Al Corpo Forestale dello Stato - Comando Stazione di Foce Sele e Roccadaspide.
8. Alla Stazione dell'Arma dei Carabinieri di Capaccio Capoluogo e Capaccio Scalo .
9. Al Responsabile del Servizio Informatico per la pubblicazione sul sito web del Comune;
10. all'Azienda Speciale "Paistom" Via Vittorio Emanuele n. 1 84047 Capaccio (SA).
11. All'ANAS "Azienda Nazionale Autonoma Delle Strade" Via Fratte 84100 Salerno
12. Alla Giunta Regionale della Campania - Direzione Generale per le Risorse Strumentali U.O.D. Patrimonio Regionale, Via Pietro Metastasio, 25 - 80125 Napoli.
13. Alla Provincia di Salerno - Settore Espropri, Lavori Pubblici e Viabilità, Manutenzione strade – Palazzo S. Agostino, Via Roma n.104 - 84121 Salerno;
14. Alla Comunità Montana Calore Salernitano Via Cesine - Rocca D'Aspide (SA).
15. Al Consorzio di Bonifica di Paestum Sinistra Sele, Via Magna Graecia, 341 - Capaccio Scalo (SA).

Che la presente Ordinanza sia pubblicata all'Albo Pretorio On Line del Comune e diffusa sul territorio comunale mediante pubblica affissione.

Che la vigilanza per l'esecuzione della presente Ordinanza, sia affidata al servizio di Polizia Municipale, alle altre Forze dell' Ordine operanti sul territorio comunale e agli Enti preposti ciascuno per le proprie competenze .

COMUNICA

Che ai sensi della Legge 7 agosto 1990 n. 241 e Legge 11 febbraio 2005 n. 15, la documentazione e la normativa citata in premessa, può essere consultata in orario di apertura al pubblico presso L'ufficio Ecologia ed il Servizio di Protezione Civile e manutenzioni - sede comunale in Via F.lli Arenella Palazzo di Città, Capaccio Capoluogo (SA) e presso il Comando di Polizia Locale Viale della Repubblica di Capaccio Scalo;

Che contro la presente Ordinanza è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale avanti al Tribunale Amministrativo Regionale competente per territorio, ovvero è ammesso ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ai sensi del D.Lgs 02 luglio 2010 n. 104, rispettivamente nel termine di 60 e 120 giorni dalla pubblicazione.

Dalla Residenza Municipale 02 OTT. 2015

Il Sindaco
dott. Paolo VOZZA

